



Sentenza n. 1372/2018 pubbl. il 04/07/2018

RG n. 7473/2013

Repert. n. 3173/2018 del 04/07/2018

N. R.G. 7473/2013



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata in materia di impresa CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Liliana Guzzo	Presidente
dott. Luca Boccuni	Giudice
dott. Lisa Torresan	Giudice relatore estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 7473/2013 promossa da:

A \_\_\_\_\_ S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa,  
rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in \_\_\_\_\_

Parte attrice

contro

B \_\_\_\_\_ S.p.A. rappresentata e difesa dagli avv. \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_, dall'avv. \_\_\_\_\_ del Foro di \_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_, sito in \_\_\_\_\_

Parte convenuta

Conclusioni di parte attrice:

Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, - condannare B a corrispondere ad A S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa l'importo di euro 4.900.000,00= o il differente maggiore o minore importo che risulterà dovuto a titolo di risarcimento del danno per i fatti di cui in narrativa. In via istruttoria: Come in memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 dimessa in data 23.7.2014.



Conclusioni della convenuta:

In via principale nel merito:

- 1) Rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- 2) Condannare parte attrice alla rifusione a favore delle spese di lite oltre spese generali ed accessori di legge;
- 3) Attesa la palese infondatezza delle richieste attoree, nonché la sua genericità, condannarsi controparte al risarcimento ex art. 96 c.p.c. a favore di parte convenuta da liquidarsi in via equitativa.

In via istruttoria:

Si insiste, nell'ipotesi in cui la causa sia ritenuta non sufficientemente istruita, nell'ammissione della prova per testi sui capitoli nn, 1, 2, 4, 5, 6, 7 dedotti ma non ammessi, di cui alla seconda memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. da qui intendersi integralmente trascritti, previa revoca dell'ordinanza reiettiva degli stessi.

Nell'ipotesi in cui parte attrice dovesse insistere, previa modifica dell'ordinanza istruttoria del 2/2/15, per l'ammissione dei capitoli di prova per testi non ammessi, ci si oppone all'ammissione degli stessi per i motivi già dedotti dal G.I. nell'ordinanza reiettiva e già illustrati nella seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. del 22/7/14; nella denegata ipotesi di ammissione, si chiede ammettersi alla prova contraria sui capitoli avversari con i testi già indicati nella terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. del 22/9/14.

Nell'ipotesi in cui parte attrice dovesse insistere, previa modifica dell'ordinanza istruttoria del 2/2/15 alla richiesta di CTU, ci si oppone per i motivi di cui alla terza memoria ex art. 183, co.6, c.p.c. del 22/9/14 n quanto esplorativa e poiché domanda al CTU il vaglio delle scelte imprenditoriali svolte da **A**

Si dichiara inoltre di non accettare il contraddittorio su istanze, eccezioni e domande nuove formulate dalla controparte.

**A** **A** soc. coop. a.r.l. in liquidazione coatta amministrativa **A**, sottoposta alla procedura di liquidazione con DM 95/2008, ha promosso nei confronti di **B** azione di responsabilità ex art. 2497 cc, spettante ai creditori sociali o, in subordine, azione ex art. 2043 cc, esponendo:

- di essere stata costituita nel 1984, ad opera di 14 soci fondatori, proponendosi come scopo la progettazione e realizzazione dell'attività di formazione professionale;
- di essere promossa dallo **C**, qualificato come ente strumentale riconducibile a **B**, come emergerebbe dall'art. 2 dello Statuto societario;
- che la scelta dei soci fondatori risulterebbe essere stata frutto di una delibera dell'esecutivo **B**
- che i soci fondatori facevano tutti parte dell'organizzazione sindacale **B**



- che nel 1992 fu costituita la D srl, con soci la stessa A e il cui scopo era quello di realizzare servizi logistici, amministrativi inerenti alle aziende e altri servizi relativi a percorsi informativi a favore prevalentemente di altri soggetti che ruotavano attorno a B
- che nel 1994 E, da poco cessato l'incarico di Segretario Regionale B, assunse il ruolo di legale rappresentante di A
- che nel 1995 veniva costituita una nuova organizzazione, denominata C che aveva lo scopo di organizzare in veneto l'attività di formazione precedentemente svolta da F;
- che tale ente, la cui autonomia giuridica era discussa, risultava strettamente legato a B, la quale aveva il potere di nominarne gli organi amministrativi nonché di approvare i bilanci;
- che nel 1994 E divenne legale rappresentante sia di A, che di F che di D srl;
- che nel 1998 A modificò il proprio statuto consentendo l'ingresso nella compagine societaria anche di persone giuridiche, e che divennero quindi soci di A la stessa B e C;
- che tra i tre enti sussisteva una commistione di interessi, sia dal punto gestionale, (stante l'identità del legale rappresentante e di alcuni componenti dell'organo amministrativo e di controllo – pag. 7), sia operativo che contabile, dovendosi considerare che i dipendenti svolgevano mansioni indifferentemente per l'uno o per l'altro soggetto, con conguagli economici sospesi o comunque subordinati alla sussistenza di liquidità in capo all'uno o all'altro ente;
- che nel 2000 vi fu un accordo di collaborazione tra gli enti volto a siglare la valenza comune delle rispettive missioni;
- che, nel corso del tempo, A trasferì la propria sede presso la sede provinciale di B, ed ottenne la disponibilità all'utilizzo in via prioritaria di aule e laboratori informativi ivi gestiti da F che già aveva lì la propria sede;
- che, nel 2004, A, D srl e F acquistarono *pro quota* un immobile da destinarsi a sede sociale, così suggellando la propria collaborazione, in ciò assistite dal tesoriere B;
- che, con tale atto, diedero vita ad un vero e proprio sistema unitario di uomini e mezzi, diretto e organizzato da B, denominato "sistema cultura";
- che, quantomeno a far data da 2004-2005 le attività formative proposte seguivano le stesse linee per tutti e tre gli enti e gli obiettivi venivano assegnati da B;
- che, per realizzare le attività formative, i tre enti dovevano acquisire finanziamenti dalle Banche, conclusi di volta in volta mediante sconti su fatture, che venivano stipulati nell'ambito di contratti quadro e convenzioni pattuite a monte con i vertici B, la presenza di tale soggetto, oltre a confermare la posizione di controllo tenuta da B, denoterebbe l'avallo della convenuta



alle operazioni di finanziamento e un conseguente impegno a garantire l'esposizione creditoria che tali enti andavano ad assumere;

- che, quantomeno a far data dal 2006, lo squilibrio economico in cui si trovavano gli enti coinvolti nel c.d. Sistema Cultura era ben nota a ( B ), la quale aveva elaborato un piano di ristrutturazione di ( C ) ed invero, nel maggio 2008, ( C ) ricevette dal Ministero del Lavoro fondi per 8.060.240,00 quale contributo straordinario per il risanamento e la ristrutturazione delle attività formative, con particolare riferimento a quelle presenti nel Veneto e in Abruzzo;
- che, nel 2007, ( G ) si avvicinò alla segreteria di ( B ) e nominò i nuovi rappresentanti di ( B ) sia in ( F ) sia in ( A ), nelle persone di ( H ) e ( I );
- che, a partire da quel momento, ( B ) abbandonò ( A ) al proprio destino così cagionandone lo stato di decozione, come dimostrerebbe il fatto che, in data 11 settembre 2007, sia ( B ) che ( C ) recedettero dalla compagine societaria.

A fondamento delle proprie domande, parte attrice assume che il rapporto tra ( B ) e ( A ) sarebbe qualificabile come rapporto di controllo ex art. 2359 cc, alla stregua dei seguenti elementi:

- ( B ) disponeva, nell'assemblea ( A ), sia dei voti propri che di quelli della propria emanazione ( C );
- ( B ), quale soggetto politico di riferimento per la quasi totalità degli associati e promotore della società esponente, disponeva della maggioranza dei voti in assemblea e comunque esercitava un'influenza dominante in virtù del rapporto di tesseramento in corso con la maggioranza dei soci: tale influenza apparve manifesta allorché ( B ) riuscì ad ottenere il rinvio dell'assemblea fissata per la deliberazione del bilancio 2006, così facendo spirare i termini di legge – vedi comunicazione del 16 maggio 2007 (Doc. n. 10);
- ( B ) qualificava ( A ) quale ente strumentale della stessa ( B ) per la realizzazione dei propri scopi istituzionali;
- ( B ) aveva ingerenza diretta nella programmazione delle attività svolte dai tre enti;
- il ricorso al credito avveniva quindi sulla base di convenzioni e supporti relazionali proposte da ( B );

Parte attrice allega quindi il compimento, da parte di ( B ), di condotte tali da cagionare gravemente il patrimonio sociale di ( A ) e, in particolare, sostiene:

- che sussisterebbe una commistione di interessi da ( B ), ( A ) e ( C ) e la società ( D ) srl;
- che tale commistione di interessi impedì la riscossione tempestiva di crediti vantati da ( A ) nei confronti di ( D ) srl e ( F );



- che gli obiettivi assegnati ad **A**, da **B** determinarono un grave squilibrio economico in capo alla stessa **A**, i cui amministratori e creditori avevano maturato un legittimo affidamento nel sostegno politico economico da parte della stessa **B**, in ragione della natura ed entità degli obiettivi assegnati e dell'impegno assunto da **B** a finanziare una ristrutturazione economica pluriennale del proprio sistema cultura.

**A** assume quindi che **B** abbia esercitato il proprio potere di controllo nel proprio interesse istituzionale, e, in particolare del proprio interesse a realizzare attraverso la società attrice propri obiettivi di formazione dei lavoratori, così violando i più elementari principi imprenditoriali e cagionando lo stato di decozione di **A**, strettamente correlato allo stato di decozione di **C** e **D** srl, senza intervenire in alcun modo ad eliminare il danno patito dall'attrice, che viene individuato nell'intero passivo della procedura, pari ad euro 5.204.993,91.

La condotta tenuta da **B** rileverebbe, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 cc, per violazione del principio generale del *neminem laedere*.

\* \* \*

Si è costituita **B**, eccependo l'incompetenza funzionale del Tribunale Venezia – sezione civile ordinaria, in ragione della competenza attribuita alla Sezione specializzata in materia di Impresa, contestando puntualmente, in fatto e in diritto, tutti gli assunti attorei e, in particolare, contestando la sussistenza del paventato rapporto di controllo, in ragione della piena autonomia giuridica rispetto a **C** ed agli altri enti indicati dall'attrice.

La convenuta si è poi soffermata sulla propria natura di sindacato, associazione non riconosciuta che persegue finalità prettamente politica- sindacale, del tutto estranee allo scopo sociale di **A**. Contesta quindi la stessa configurabilità dell'esercizio di attività di direzione e coordinamento

Ha, in ogni caso, invocato la natura sussidiaria della responsabilità della controllante e contestato il criterio di quantificazione del danno.

Ha poi contestato la domanda proposta ex art. 2043, evidenziando la genericità delle allegazioni svolte sul punto dalla società attrice.

Alla prima udienza, il Giudice istruttore, ritenuto che l'eccezione di incompetenza sollevata da parte convenuta attenesse alla distribuzione tabellare delle controversie in seno al Tribunale adito ha rimesso il fascicolo al Presidente di Sezione per le opportune determinazioni.

Il Presidente ha quindi assegnato la controversia alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa

La causa, istruita oralmente e mediante l'accoglimento di alcune istanze di esibizione, viene ora in decisione.

\* \* \*

La domanda proposta da parte attrice ex art. 2497 cc è infondata per le ragioni che seguono.



L'art. 2359 cc, nel disciplinare i fenomeni del controllo e del collegamento, quali indici dell'esistenza di un gruppo societario, si riferisce espressamente alle società, quali soggetti giuridici deputati all'esercizio, in forma societaria, di attività economica, con finalità imprenditoriali.

L'art. 2497 cc, all'esito della riforma del 2003, ha normativamente disciplinato i presupposti per la configurabilità, in capo alla controllante, della responsabilità di direzione e coordinamento. La norma individua, quale soggetti potenzialmente responsabili, non solo le società ma anche gli enti.

È quindi sorto un contrasto interpretativo in ordine alla possibilità di applicare la fattispecie non solo ai soggetti costituiti in forma societaria secondo uno degli schemi tipici previsti dal codice civile, ma anche alle persone giuridiche pubbliche o agli enti che non abbiano una piena autonomia giuridico-patrimoniale, quali le associazioni non riconosciute.

A dissipare la questione è intervenuto il DL 01.07.2009, n. 78, convertito in legge 03 agosto 2009 n. 102, il quale, con norma di interpretazione autentica, ha così statuito: "*l'art. 2497, primo comma, del codice civile, si interpreta nel senso che per enti si intendono soggetti giuridici collettivi, diversi dallo Stato, che detengono la partecipazione sociale nell'ambito della propria attività imprenditoriale ovvero per finalità di natura economica o finanziaria*".

Tale disposizione ha definitivamente chiarito la ratio della norma in esame la quale, nel richiedere espressamente, in capo alla controllante, sia il perseguimento di un interesse imprenditoriale proprio, in contrasto o comunque anteposto a quello delle società controllate, sia la violazione dei principi di corretta gestione societaria, si riferisce necessariamente a soggetti dediti all'attività di impresa e postula che la controllante, ancorché non costituita in forma societaria, persegua, al pari delle controllate, uno scopo di natura economico-imprenditoriale.

Va ora osservato che l'ente convenuto, **B** \_\_\_\_\_, è un'articolazione della **L** \_\_\_\_\_ (art. 1 dello Statuto – doc. 5 di parte convenuta).

Si tratta quindi di un sindacato che persegue le finalità istituzionalmente riconducibili all'associazione di categoria e che, secondo il prevalente e condivisibile orientamento, può essere giuridicamente ricondotto alla struttura di un'associazione non riconosciuta.

Dall'esame dell'art. 3 dello statuto emerge chiaramente che l'ente non persegue finalità imprenditoriali ma svolge, in ambito territoriale, funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività sindacale di cui è espressione.

Ed in particolare **B** \_\_\_\_\_:

- Fissa gli indirizzi di politica sindacale, economica, salariale ed organizzativa;
- Procede alla stipula di accordi o contratti interconfederali;
- Promuove e sostiene la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico che sostengano la tutela dei lavoratori;





- Persegue una politica di pari opportunità;
- È titolare di competenze in materia di contrattazione collettiva;
- È titolare della politica delle risorse umane e dell'attività di formazione;
- Svolge funzioni di rappresentanza dinanzi ai pubblici poteri e alle istituzioni.

L'art. 38 dello statuto, poi, stabilisce che il patrimonio di B sia costituito esclusivamente dai contributi raccolti per mezzo della quota associativa confederale ovvero da tutti i beni mobili ed immobili pervenuti a qualsiasi titolo, prevedendo l'espreso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge. I soci non possono chiedere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Le disposizioni statutarie sin qui illustrate consentono di escludere che B possa essere annoverato tra gli enti suscettibili di rispondere per attività di direzione e ordinamento ex art. 2497 cc.

La domanda proposta da parte attrice in via principale va, per quanto sin qui esposto, rigettata.

\* \* \*

Resta da esaminare la domanda proposta, in via subordinata, ex art. 2043 cc.

Va in primo luogo dichiarato il difetto di legittimazione ad agire della società attrice in relazione all'azione spettante ai creditori: la legittimazione straordinaria accordata al commissario liquidatore è prevista esclusivamente per la fattispecie di cui all'art. 2497 cc, che disciplina un'ipotesi particolare di responsabilità per danno riflesso derivante ai creditori dalla lesione del patrimonio societario posta in essere dalla holding.

Va tuttavia osservato che l'attrice allega anche un danno all'integrità del patrimonio societario ( pag. 15 dell'atto di citazione) e, in tale prospettiva, risulta legittimata in proprio a proporre azione risarcitoria.

Prima di passare all'esame nel merito della domanda, occorre soffermarsi brevemente sui tratti distintivi delle fattispecie prese in considerazione da parte attrice.

L'art. 2497 cc prevede una responsabilità diretta della Holding, alla quale viene direttamente imputato il pregiudizio patito dal patrimonio societario e, conseguentemente dai creditori, in ragione dell'abusivo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

I presupposti dell'azione sono:

- L'esistenza di un rapporto di direzione o ordinamento nei termini descritti dall'art. 2497 *sexies* cc, in combinato disposto con l'art. 2359 cc;
- L'esercizio abusivo di tale potere di direzione, mediante il perseguimento di un interesse proprio o altrui e la violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale.



L'azione configura, in altre parole, una responsabilità per abuso di attività di per sé lecita, essendo, invero, del tutto legittimo, in forza dei rapporti societari esistenti tra le componenti del gruppo, che la società controllante impartisca direttive alla società controllata, salvo che tale potere trascenda i limiti delineati dalla norma.

Secondo l'orientamento che va affermandosi nella giurisprudenza, tale responsabilità è diretta e contrattuale e consente di imputare direttamente alla holding, in virtù dell'appartenenza al gruppo societario e dalla detenzione di una posizione direttiva, gli effetti pregiudizievoli derivati ai terzi danneggiati dal depauperamento del patrimonio della società controllata, determinato da un'attività gestionale degli amministratori, riconducibile al rapporto di dominazione ( cfr. Trib Milano n. 2575/2016). Pare quindi superata la configurabilità della stessa in termini di responsabilità extracontrattuale per induzione, da parte della controllante, dell'inadempimento degli amministratori della controllata verso quest'ultima.

Ne consegue che l'attore, in conformità ai generali principi che regolano la ripartizione degli oneri prova in materia contrattuale, è tenuto a dimostrare l'esistenza di un rapporto di direzione e coordinamento e di allegarne l'abuso, oltre a dimostrare il nesso causale tra tale attività ed il danno patito ed a provare il danno medesimo, incombando invece sulla convenuta di dimostrare di avere esercitato l'attività in modo conforme ai principi che governano l'attività imprenditoriale.

L'azione di cui all'art. 2043 cc è invece di natura extra contrattuale.

In capo all'attore gravano pertanto oneri probatori ben più rigorosi.

È, in particolare, necessario provare ogni elemento della fattispecie che individua la responsabilità aquiliana, ovvero:

- Il compimento di una condotta illecita che abbia leso una posizione soggettiva meritevole di tutela ;
- L'esistenza di un danno e il nesso di causalità tra condotta e danno;
- La quantificazione del danno conseguenza dell'illecito.

Non è quindi possibile invocare una generale violazione del principio *naeminem ledere* ma è necessario, a fronte dell'atipicità della fattispecie delineata dall'art. 2043 cc, enucleare delle singole condotte che devono essere connotate da profili di illiceità. Del resto, come osservato da condivisibile giurisprudenza di merito, la responsabilità non può derivare, genericamente, da un'attività, soprattutto nelle ipotesi, come quella in esame, in cui si tratti di attività di per sé lecite, ma sempre da un fatto determinato, da un'operazione o da un insieme di operazioni, diverse e collegate o dello stesso tipo e ripetute, ma in ogni caso adeguatamente individuate e, soprattutto, la loro illiceità - specie in relazione ad una clausola molto aperta - può non essere di immediata percezione sicché l'attore deve quanto meno allegare in modo specifico e dettagliato il profilo di illiceità che ritiene connotare il fatto generativo di danno, altrimenti la convenuta rimane privata della possibilità di difendersi ( trib. Milano n. 2575/2016).





Nel caso in esame, parte attrice non spende delle specifiche allegazioni al fine di giustificare la domanda risarcitoria proposta nei confronti della convenuta ex art. 2043 cc ma prospetta, come rilevanti, gli stessi fatti già enunciati in relazione alla domanda ex art. 2497 cc.

Ebbene, è bene da subito chiarire che, non sussistendo, tra le parti oggetto del presente giudizio, alcun rapporto controllo o collegamento, idoneo a vincolare giuridicamente **A**, nei termini di cui all'art. 2359 cc, non è possibile nemmeno predicare che le stesse condotte, che si potrebbero concretizzare esclusivamente nella violazione di obblighi specifici di comportamento nascenti, in capo alla controllante, dal rapporto di controllo e di dominazione, rilevino sotto il profilo della responsabilità extra contrattuale.

Quanto al potere in assemblea, deve osservarsi che, trattandosi di società cooperativa, **B** disponeva, come tutti gli altri soci, di un solo voto, potendosi quindi escludere la sussistenza, in capo a **B**, di un potere di maggioranza legato alla propria partecipazione alla società quale socio.

Parte attrice allega che **B**, **C**, **A** e altri enti avrebbero costituito un vero e proprio "sistema di uomini e mezzi", che avrebbe attribuito a **B** ampi poteri di direttiva sugli altri enti.

Tale sistema troverebbe traccia in un documento sottoscritto dalle parti in data 18 ottobre 2004 ( doc. n. 8). Ebbene, il documento *de quo*, denominato " Linee di indirizzo di **Cv**", contiene esclusivamente la sintesi delle linee di programmatiche fatte proprie da **B**, nell'ambito della propria *mission* istituzionale, ai fini della promozione della formazione professionale, individuando **C** e **A** come soggetti deputati alla realizzazione, sul piano regionale, del programma tratteggiato, da **B**, nei suoi tratti generali.

In tale prospettiva, è prevista integrazione, chiaramente identificata come strategica e non gestionale, tra **A**, **C** ed altri enti, a livello orizzontale, e tra questi ultimi e **B**, a livello verticale.

Ebbene, pur essendo attribuita a **B** una generale funzione di indirizzo e coordinamento di tali enti, tale documento non prevede l'assunzione di alcun impegno giuridicamente vincolante in capo ai soggetti interessati, né prevede il conferimento in comune di uomini o mezzi, ma costituisce una sorta di documentazione programmatica, che prevedeva, tra l'altro, la possibilità di formalizzare tra i vari soggetti, attraverso convenzioni e accordi, rapporti di collaborazione gestionale.

Deve quindi escludersi che il documento prodotto da parte attrice sub doc. n. 8 possa essere annoverato come accordo o contratto fonte di obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Parte attrice ha prodotto alcuni contratti intersoci tra **A** e **C**, o tra **A** e **D** srl (cfr. doc. n. 40), ma nessun documento dà contezza di rapporti contrattuali o patrimoniali intersoci con **B**.

Anche il fabbricato ove erano siti gli immobili deputati a sede delle rispettive società è stato acquistato, pro quota, da **C**, **A** e **D** srl, essendone estranea **B**.

L'assenza di documenti che impongano vincoli di natura giuridico patrimoniale nei confronti di **B** conferma la funzione meramente di orientamento e di indirizzo del sindacato, propria delle finalità



istituzionali dell'associazione stessa, ma non attribuisce a **B** il potere di ingerirsi e condizionare l'amministrazione e gestione patrimoniale e finanziaria della società **A**.

Esclusa, quindi, la configurabilità di un gruppo societario ed altresì dell'esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento, esclusa la sussistenza di alcun potere di maggioranza o di altro rapporto di subordinazione di **A** nei confronti di **B**, la società attrice non risultava giuridicamente obbligata o vincolata a rispettare l'esercizio di direttive dell'associazione sindacale che riguardassero la concreta amministrazione e gestione economica-imprenditoriale della società.

Non è quindi possibile imputarsi soggettivamente alla convenuta, nemmeno a titolo di concorso del terzo nell'inadempimento altrui, il pregiudizio patrimoniale patito dalla società attrice per scelte gestionali ritenute improvvise, per il sol fatto che la convenuta abbia esercitato una, di per sé lecita, funzione di indirizzo e ordinamento degli associati, salvo sia compiutamente allegata e provata l'esistenza specifiche condotte, che si colorino di connotazioni illecite, e quindi di attività *contra jus* che possano essere considerata tali anche ai sensi della clausola generale di cui all'art. 2043.

Ne consegue come non sia predicabile la sussunzione, nell'alveo dell'art. 2043 cc, della genericamente allegata commistione di interessi tra enti, nella misura in cui la stessa non possa essere sviscerata in singole condotte antiggiuridiche e dannose.

Scrutinando l'atto di citazione è possibile verificare che le uniche condotte specificamente allegate sono le seguenti:

- l'aver impedito la tempestiva riscossione dei crediti vantati da **A** nei confronti di **C** e **D** srl, in gran parte maturati in ragione del fatto che personale **A** aveva lavorato promiscuamente per **C** e **D** srl ma era stato retribuito dalla sola **A** L;
- l'aver costretto **A** ad assumere impegni economici sproporzionati;
- l'aver ingenerato in **A** un affidamento sul proprio sostegno politico ed economico per poi abbandonare l'ente a se stesso;

Quanto al primo punto, alla luce delle considerazioni suesposte, può senz'altro escludersi che, in assenza di alcun potere di direttiva, l'azione di **B** abbia in qualche modo costretto gli amministratori a ritardare o temporeggiare in ordine alla tempestiva riscossione dei crediti asseritamente vantati nei confronti di **C**, dovendosi imputare esclusivamente alle scelte gestionali della stessa **A** le determinazioni riguardanti la promiscua gestione del personale e le modalità e tempistiche di riscossione dei relativi crediti.

L'aver invece ingenerato, in capo alla società attrice, un affidamento nel sostegno economico da parte della associazione di categoria non può tradursi, di per sé solo, in una condotta antiggiuridica, qualora non sia prospettata l'esistenza di un vincolo contrattuale o di una specifica responsabilità precontrattuale.



Oltretutto, in base alla documentazione in atti, risulta esclusivamente l'impegno di B a collaborare ad un progetto di ristrutturazione economica riguardava di C (doc. n. 43), ma nessun impegno economico è stato assunto da B, nei confronti di A.

Né vi poi alcuna prova che B abbia in qualche modo costretto A a sottoscrivere dei finanziamenti.

La circostanza allegata da parte attrice, che le condizioni di finanziamento erogate in favore di A, C e D srl, fossero state concordate tramite esponenti di vertice del segretariato B, o il fatto che questi abbiano cooperato per fare ottenere a A condizioni favorevoli non può costituire elemento dal quale arguirsi che A sia stata costretta da B a sottoscrivere finanziamenti di entità sproporzionata.

Nemmeno può costituire fonte di responsabilità l'essere receduti dalla società secondo quanto previsto dalle disposizioni statutarie.

Ne consegue che anche la domanda proposta da A ex art. 2043 cc va rigettata.

Va inoltre rigettata la domanda proposta ex art. 96 cpc: la natura delle questioni trattate porta ad escludere la sussistenza della malafede invocata dalla convenuta.

L'attrice, soccombente, è tenuta a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate come in dispositivo.

Non vengono liquidate spese di trasferta, in quanto non documentate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione Collegiale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa così provvede:

- rigetta le domande proposte da A Sc. a rl ( ) Nei confronti di B ( )

- condanna A a rifondere, in favore di B, le spese di lite, che si liquidano in euro 207,07 61.085,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 27 giugno 2018.

Il Presidente

Dott.ssa Liliana Guzzo

Il Giudice relatore estensore

Dott.ssa Lisa Torresan

